



COMUNE DI TRENTO

Comune di Trento - S001



Prot: 0184365

Data: 02/10/2015 Fasc: 2.3.10/2013/24

Segreteria generale

via Belenzani, 19 | 38122 Trento
tel. 0461 884830 | fax 0461 884288
segreteria@comune.tn@cert.legalmail.it
Orario di apertura al pubblico:
lunedì-venerdì 8.30-12.00

Trento, 1 ottobre 2015

C_L378/2015/_____ /CA/nc/1

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: proposte di adeguamento delle fonti normative comunali derivanti delle nuove norme regionali sui referendum popolari introdotte dagli art. 17 e 18 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11.

Gentile Signora
LUCIA COPPOLA
Presidente del Consiglio

L'art. 50 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. (che ora corrisponde all'art.77 del TULROC) è stato recentemente modificato con riguardo ai referendum popolari ed in particolare, per quanto di interesse del Comune di Trento, l'art. 18 della legge regionale 9.12.2014 n. 11 ha stabilito che:

1. il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare "nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata";
2. il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 180 giorni dal giorno di notifica della decisione di ammissione del referendum;
3. per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con più di 5.000 abitanti;
4. l'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Sotto altro e diverso profilo l'articolo 3 della LR 4 gennaio 1993 n. 1 (corrispondente all'articolo 3, comma 4 bis del TULROC) è stato modificato dall'articolo 17 della LR 9 dicembre 2014 n. 11 che ha introdotto la possibilità di un referendum confermativo per le modifiche statutarie, con regole sue proprie come di seguito testualmente riportate, tra le quali spicca la mancanza di un quorum per la validità del referendum "4-bis. Entro i trenta giorni di affissione



Sede legale:
via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



(delle modifiche statutarie ndr) può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 77 (del TULROC ndr), salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare ..omissis ..il 5 per cento, nei comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi".

Con riferimento alle predette modifiche, alle quali è necessario adeguare lo statuto comunale e le fonti da esso derivate entro il 10 dicembre secondo quanto prescritto dall'art. 89 comma 2 ter del predetto TULROC, si osserva quanto segue.

L'adeguamento richiesto prende in considerazione lo Statuto comunale e il Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione popolare come recentemente modificati dalla deliberazione del consiglio comunale 23.04.2013, n. 80. Dette fonti furono modificate proprio in esito all'ampio dibattito sorto con riguardo alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare presentata dai cittadini nel settembre 2012 e trattata nella seduta del 05.12.2012, nella quale le predetta proposta è stata respinta (deliberazione 05.12.2012, n. 129) approvando preventivamente un ordine del giorno (deliberazione 5.12.2012, n. 128) predisposto e condiviso dalla gran parte dei gruppi consiliari che tracciava le linee di modifica dello statuto da realizzarsi in una occasione successiva, previa predisposizione dei relativi atti. Con deliberazione 23.4.2013, n. 80, infine, si è data attuazione al predetto atto di indirizzo consiliare (con emendamento in aula che ha ridotto il numero di sottoscrizioni di sostegno al referendum dal 5% al 3% degli elettori) mediante le modifiche ora apportate all'art. 19 dello Statuto ed agli artt. 17 e 29 del Regolamento sugli istituti di partecipazione (allegati alla presente i resoconti delle due dibattiti consiliari e le tre richiamate delibere).

In particolare, con riferimento al punto 1), l'art. 19 dello Statuto al comma 1 prevede, per l'indizione del referendum, la sottoscrizione del 3% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Anche per tener conto dell'ampio dibattito e del lungo confronto che si sviluppò nelle commissioni e nel consiglio comunale nell'occasione citata, certamente recente, la previsione può ritenersi già conforme alla prescrizione normativa (che testualmente indica un numero non superiore al 5%) oppure potrebbe essere modificata anche ampliando o riducendo il numero di elettori necessari per il sostegno della



richiesta di referendum. Inoltre occorre, nella medesima sede, inserire la previsione concernente i referendum di rilievo circoscrizionale, operando una scelta sulla percentuale di elettori (prevista in misura non superiore al 10% degli elettori residenti nella circoscrizione): al riguardo la percentuale del 10% appare ragionevole. Naturalmente sono possibili anche opzioni intermedie.

Analogamente il **comma 2 dell'art. 17 del Regolamento sugli istituti di partecipazione** deve essere modificato con proposta di tenore coerente con l'opzione sviluppata in esito alle decisioni assunte con riguardo alla modifica dell'art. 19, comma 1 dello Statuto.

Con riferimento al punto 2) viene in considerazione l'**art. 19, comma 5 dello Statuto** che prevede un tempo massimo di centoventigiorni per la raccolta delle sottoscrizioni, così come l'**art. 17, comma 1 del Regolamento**: al riguardo si ricorda che l'elevazione a 120 giorni, dai 90 giorni già previsti, avvenne proprio con la deliberazione 80/2013 citata. Queste norme devono essere adeguate ampliando il termine previsto per portarlo almeno ai centottanta giorni. La proposta di modifica è del seguente tenore letterale: *"all'art. 19, comma 5 dello statuto ed all'art. 17, comma 2 del regolamento sugli istituti di partecipazione la parola "centoventi" è sostituita dalla parola "centottanta"*. Naturalmente è possibile anche un ampliamento del termine.

Con riguardo al punto 3) viene in considerazione l'**art. 29 del Regolamento, comma 1**, il solo che dispone in ordine ai quorum di validità del referendum, recentemente modificato in esito al dibattito consiliare. Esso prevede la validità del referendum nel caso di partecipazione alla votazione almeno del trenta per cento degli aventi diritto; detta norma non è conforme alle nuove prescrizioni normative e deve essere modificata. Si propone la seguente modifica: *"al comma 1 dell'art. 29 le parole "trenta per cento" sono sostituite con "venticinque per cento"*. Naturalmente sono possibili altre opzioni.

Con riferimento alle scelte astrattamente perseguibili per tutti i punti sopra indicati, preme evidenziare che le stesse devono essere il frutto del motivato contemperamento dell'interesse volto ad assicurare la valorizzazione della partecipazione diretta dei cittadini con il contrapposto interesse a che il numero eccessivamente contenuto di votanti o delle sottoscrizioni necessarie per il sostegno del referendum non determini in concreto la possibilità che a decidere siano minoranze organizzate, riflessioni che non devono essere disgiunte dalla considerazione anche dei costi necessari a garantire la procedura referendaria, posti a carico del Comune.

Con riferimento al punto 4) occorre inserire, in sede pertinente del Regolamento sugli istituti di partecipazione, la disposizione che prevede l'invio a tutti gli elettori del materiale informativo indicato dalla norma. Si propone l'inserimento di un **comma 1 bis nell'articolo 19 del regolamento** dell'esatto tenore letterale della norma richiamata. Tenuto conto dell'onerosità della informativa, inoltre, potrebbe essere previsto che la commissione neutra, di cui



si fa cenno nella norma, sia costituita dalla commissione dei garanti; inoltre si potrebbe ipotizzare un'informativa personale recapitata al nucleo familiare.

Con riferimento al tema del **referendum confermativo sulle modifiche statutarie** si ritiene che, data la particolarità della fattispecie, la stessa meriti una previsione autonoma nello statuto comunale, poiché nella disciplina attualmente vigente è esclusa qualsiasi possibilità di sottoporre a referendum popolare le disposizioni statutarie.

Il caso previsto dalla norma citata è del tutto peculiare e contempla la possibilità di sottoporre a referendum confermativo solo le modifiche statutarie, ove non siano dovute alla necessità di adeguarsi a norme di legge (come nel caso che oggi è in considerazione).

L'adeguamento normativo può essere conseguito attraverso l'inserimento di un comma 11 bis nell'art. 19 dello Statuto del seguente tenore:

"11 bis. E' altresì ammesso il referendum confermativo delle modifiche statutarie previsto dall'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come modificato dall'articolo 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni del presente articolo, fatto salvo quanto di seguito previsto:

- a) la richiesta di referendum deve essere presentata da almeno il 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;*
- b) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate presso la Segreteria generale entro 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, che deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione;*
- c) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.*

Il regolamento di cui al comma 11 reca la disciplina delle procedure relative al referendum confermativo sulle modifiche statutarie."

Tenuto conto della procedura aggravata e delle maggioranze qualificate necessarie per le modifiche statutarie (2/3 dei consiglieri assegnati oppure due successive votazioni conformi della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati), del fatto che ogni modifica statutaria a norma dell'art. 101 dello statuto è soggetta a preventiva procedura di consultazione popolare e dell'inesistenza di un quorum strutturale per il referendum, si ritiene ragionevole stabilire nella percentuale non inferiore al 5% il numero di elettori che devono sottoscrivere il sostegno al referendum confermativo. Naturalmente sono possibili anche opzioni diverse.



Al fine di introdurre la disciplina procedurale applicabile al referendum confermativo, si ritiene di inserire nel regolamento sugli istituti di partecipazione popolare nel **Titolo II un capo I BIS con l'art. 32 bis inserito dopo l'articolo 32**, del tenore seguente:

"CAPO I BIS

**REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE CONFERMATIVO DELLE
MODIFICHE STATUTARIE**

Art. 32 bis.

Oggetto e limiti

1. *Il presente capo disciplina il referendum confermativo delle modifiche statutarie previsto dall'art. 19, comma 11 bis dello statuto.*

Art. 32 ter

Disposizioni procedurali

1. *Al referendum confermativo di cui al presente capo si applicano le procedure del Capo I, salvo quanto di seguito previsto. La richiesta di referendum deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione delle modifiche statutarie. Il quesito referendario consiste nella richiesta ai cittadini di confermare o non confermare le modifiche statutarie approvate e deve essere formulato in termini tali da consentire una risposta positiva o negativa. La presentazione delle richieste di referendum confermativo sospende l'entrata in vigore delle modifiche statutarie. Il comitato dei garanti è nominato dal consiglio comunale entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della richiesta di referendum e verifica l'ammissibilità della proposta entro i successivi venti giorni. Il deposito delle sottoscrizioni autenticate deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della decisione di ammissione. Il referendum è valido qualunque sia il numero di partecipanti e la proposta è approvata secondo la volontà espressa dalla maggioranza dei voti validi. Ove le modifiche statutarie non siano confermate a seguito del referendum, esse non entrano in vigore e il consiglio comunale adotta, entro il termine di tre mesi, le norme di modifica statutaria eventualmente necessarie al ripristino delle disposizioni statutarie previgenti."*

Quanto all'iter procedurale per la presentazione di detta proposta in aula si prefigura il seguente percorso:



- a) predisposizione della proposta di delibera, posteriormente al parere favorevole della Commissione capigruppo. Contestuale sottoposizione alla commissione che si occupa di vigilanza partecipazione e trasparenza per l'espressione del parere di merito;
- b) pubblicazione di avviso per la consultazione popolare sulle proposte di modifica così redatte e di cui all'art. 101 dello Statuto secondo la prassi in uso per le modifiche statutarie per un tempo di 15 giorni, orientativamente in novembre (deposito presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico, avviso in rete civica con il testo della proposta, avviso sui quotidiani locali);
- c) inserimento all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella seduta dell'1, 2 dicembre.

La prego di voler sottoporre la modifica statutaria sopraillustrata alla valutazione della Commissione dei capigruppo e successivamente, o contestualmente secondo il suo prudente apprezzamento, alla Commissione trasparenza.



Il Segretario generale
dot.ssa Cecilia Ambrosi